

COPIA DELIBERAZIONE

REG. N. 148

OGGETTO: Modifica parte art.8 del Regolamento Comunale “Esenzione e compartecipazione utenti al costo mensile del trasporto extraurbano.

COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta



GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladodici il giorno otto del mese di novembre , alle ore 13,20, nei locali del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1)	CALA' SALVATORE	} SINDACO ASSESSORI
2)	NUCERA VINCENZO	
3)	SORCE SEBASTIANO	
4)	GELSOMINO FRANCESCA	
5)	LA PIANA GAETANO	
6)	=====	
7)	=====	

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Nicastro Maria

Assume la presidenza il Sindaco, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

L'Ufficio Pubblica Istruzione :

Premesso che ai sensi del comma 1 dell'Art.1 della L.R.24/73, la Regione tramite i Comuni garantisce il trasporto gratuito agli alunni delle scuole superiori, frequentanti Scuole Pubbliche statali o paritarie, qualora non esiste nel Comune di residenza, la corrispondente scuola;

CHE il nostro Comune ha provveduto ad assicurare il diritto allo studio degli studenti, concedendo anche il beneficio del servizio di trasporto agli alunni pendolari sia con propri mezzi o mezzi di linea o affidando il servizio di trasporto a terzi;

CHE a causa delle esigue condizioni di bilancio in cui il nostro Comune versava, il Commissario Straordinario aveva regolamentato il servizio di trasporto facendo carico alle famiglie di una parte della spesa mensile;

CONSIDERATO che il Comune di Mussomeli fino all'anno scolastico 2011 /2012 con il Comune di Acquaviva Platani hanno gestito in forma associata il servizio di trasporto Mussomeli Cammarata e viceversa (tratta non servita da autobus di linea) . Il Comune di Mussomeli era responsabile della gestione dello scuolabus, mentre il Comune di Acquaviva Platani del proprio personale addetto alla guida dello scuolabus;

ATTESO che il Comune di Acquaviva Platani non ha dato la propria disponibilità alla gestione associata del servizio per cui il nostro Comune si è trovato nelle condizione di non poter effettuare il servizio con mezzo proprio a causa della mancanza dell'autista dello scuolabus;

CONSIDERATO anche il momento di crisi economica che sta attraversando il nostro paese e le precarie situazioni economiche cui versano le famiglie;

CONSIDERATO ancora che da un incontro effettuato con i genitori degli alunni che frequentano l'IPIA di Cammarata , si è stabilito che loro avrebbero provveduto al mezzo di trasporto e il Comune al rimborso pari al costo dell'abbonamento per la tratta Mussomeli Cammarata.

TENUTO conto dei motivi su citati, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno andare incontro alle esigenze di tipo economiche e sociali delle famiglie degli studenti,apportando delle modifiche alle tabelle delle fasce di reddito relative alla compartecipazione citate nell'art.8 del vigente regolamento comunale approvato con deliberazione Commissariale n.7 del 5 maggio 2010;

VISTO l'art.8 "Esenzione e compartecipazione utenti al costo mensile del trasporto",del Regolamento su citato relativo al servizio di trasporto che recita:Debbono compartecipare al costo mensile per quota pro- capite, in ragione dei seguenti limiti di reddito ISEE, per il trasporto extra urbano nella misura di:

50% del costo dell'abbonamento le famiglie con ISEE superiore ad € 10.632,94;

30% le famiglie con ISEE COMPRESO TRA 5.000,01 E €10.632,94;

20% LE FAMIGLIE CON isee COMPRESO TRA 2.500,01 E 5.000,00

Le suddette fasce di reddito potranno essere modificate annualmente a discrezione dell'Amministrazione";

Ritenuto di modificare l'art.8 e precisamente le percentuali relative al trasporto extraurbano, come segue:

20% le famiglie con ISEE superiore ad € 10.632,94;

ESENTI le famiglie con ISEE inferiore ad € 10.632,94.

VISTA la L.R. 11.12.1991n.48 e successive modifiche ed integrazioni, comprendenti anche le norme di cui al T.U. approvato con D.Legs. 18.8.2000N.267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata L.R.48/91;

VISTA la L.R. 3.12.1991 n.44 così come modificata dalla L.R. 23/97;

VISTA la L.R.n.30 del 23.12.2000;

VISTO il Regolamento Comunale

PROPONE

Per quanto in premessa:

- 1) Di modificare parte dell'art.8 ,, del Regolamento Comunale approvato con Atto Commissariale n.7 del 5 maggio 2010, relativamente alle percentuali, " Esenzione e compartecipazione utenti al costo mensile del trasporto" come segue:

“ Debbono compartecipare al costo mensile per quota pro-capite, in ragione del seguenti limiti di reddito ISEE, per il trasporto extra urbano nella misura di:

20% del costo dell'abbonamento le famiglie con ISEE superiore ad € 10.632,94;

ESENTI le famiglie con ISEE inferiore ad € 10.632,94.

- 2) Dare atto che restano invariate le compartecipazioni mensili del trasporto urbano.

- 3) Dare atto che il presente provvedimento ha efficacia a partire dall'anno scolastico 2012/2013.

LA GIUNTA

Vista la proposta che precede;

Ritenuta la propria competenza;

Visti i pareri richiesti ai sensi dell'art.53 commi 1 e 2 della legge n.142/1990, recepita con L.R. n.48/1991 espressi in questi termini:

- Responsabile del servizio P.I. – parere favorevole;
- Responsabile dell'Area Finanziaria - parere favorevole – l'atto non comporta impegno di spesa .

DELIBERA

- 1) Approvare la superiore proposta redatta all'Ufficio Pubblica Istruzione facendone proprie le motivazioni e il dispositivo.